

CAMERA PENALE IRPINA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Il Direttivo

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale Irpina, riunitosi d'urgenza il giorno 28.04.2020,

P R E M E S S O

Che in data 24.04.2020 la Camera dei Deputati ha approvato, in sede di conversione in legge del D.L.17.03.2020, n18, l'emendamento con il quale si è introdotta la possibilità, a scelta insindacabile del giudice che procede, di celebrare processi penali da remoto, anche nei confronti di imputati liberi ed anche nel caso in cui sia prevista la discussione delle parti o lo svolgimento di attività istruttoria, anche se limitata all'esame dei testi di p.g. ovvero di consulenti, interpreti e periti;

R I L E V A T O

che tale intervento legislativo costituisce l'ennesimo e forse più micidiale colpo inferto al giusto processo e, quindi, con esso alla nostra Carta Costituzionale e ai principi che, nelle loro declinazioni nel processo penale sono l'espressione di uno Stato di Diritto;

che, infatti, mai si era giunti, neanche nelle più cupe previsioni, ad ipotizzare che potesse esservi un simile scempio delle norme poste a tutela della libertà di ogni cittadino di fronte all'esercizio della potestà punitiva dello Stato, che giorno dopo giorno, riforma dopo riforma, va atteggiandosi come potere insofferente alla doverosa verifica nel giusto processo;

che tale deriva, di chiaro ascendente populista ed intrisa di giustizialismo, si è tempo per tempo alimentata della cd.legge spazzacorrotti, dell'approvazione

della cd.riforma della prescrizione, passando per lo svilimento del principio di immutabilità del giudice, purtroppo avallato dalla Suprema Corte, fino a giungere, oggi alla legittimazione del processo virtuale;

che appare evidente che tutti gli sciagurati interventi appena richiamati sono ispirati ad un preciso disegno di sistematico depotenziamento degli istituti posti a garanzia dei diritti costituzionalmente garantiti e del giusto processo, peraltro approvati mediante il ricorso ai meccanismi legislativi più idonei a sottrarli ad un dibattito parlamentare;

che spiace osservare come tutto ciò non venga avversato – se non da pochi avvertiti minoritari esponenti – dalla magistratura associata, con l’effetto di contribuire all’assordante silenzio che circonda la realizzazione di detti approdi dirompenti;

2

C O N S T A T A T O

che in linea con tale tendenza si colloca l’incredibile *excursus* di approvazione degli emendamenti ora inseriti nei commi da 12 bis a 12 quinquies dell’art.83 del D.L. 18/2020;

che, infatti, prendendo a pretesto l’emergenza Covid 19 e sfruttando con cinico opportunismo l’attuale situazione di “sospensione democratica” , si è raggiunto il risultato di abbattere dalle fondamenta il giusto processo, rendendo il rito improvvisamente non più pubblico, celando il luogo da dove il giudice lo conduce, esponendo l’oralità ed il contraddittorio al simulacro della sua rilevanza, destrutturando l’aula come luogo fisico nel quale si amministra

giustizia, così perdendo a questa anche la sua funzione generalpreventiva e compositiva dei conflitti;

che, invero, nessuno può seriamente credere che la novella sia funzionale ad adottare – mediante il procedimento ordinario “da remoto” – una misura, che per soli 50 giorni peraltro, sia volta a proteggere categorie di cittadini – avvocati, magistrati e cancellieri – più esposti degli altri al rischio contagio o ad impedire l’accesso a luoghi di lavoro meno salubri, poiché non risultano evidenze scientifiche in tal senso;

che l’intervento normativo è stato varato, utilizzando l’ormai collaudato sistema del voto di fiducia imposto ad un Parlamento completamente esautorato delle proprie prerogative istituzionali e ridotto a ruolo di afono passacarte;

che, ancora, ciò si è fatto senza tenere in alcun conto le proposte dell’Avvocatura penale, che, senza mai sottrarsi al proprio ruolo, aveva dato un fattivo contributo all’elaborazione di una soluzione seria e responsabile che contemperasse le esigenze di ripresa dell’attività giurisdizionale in tempo di emergenza sanitaria con la salvaguardia delle regole basilari del giusto processo;

che tale inaccettabile percorso, intrapreso dietro l’usbergo suggestivo, ma solo strumentale dell’emergenza sanitaria sembra rappresentare LA scorciatoia per rendere sempre più irrilevante il contraddittorio dibattimentale, con il non dichiarato fine della restaurazione del processo inquisitorio, tipico dei regimi illiberali;

che conferma ulteriore della strumentalità è nella previsione dell' assoluta insindacabilità della decisione di svolgere il processo da remoto del giudice che procede, conferendo a questi il potere di sopprimere oralità ed immediatezza, ancorchè tali caratteri siano connaturati al modello processuale immaginato dal legislatore del 1988 e dalla riforma dell' art.111 Cost.;

che, duole rilevarlo, anche in questa occasione l'intervento del legislatore pare aver riscosso l' avallo, se non l'ispirazione ad opera della parte – purtroppo oggi maggioritaria – più reazionaria della magistratura associata;

che nel novero delle udienze che sarà possibile celebrare “da remoto” rientrano invece proprio quelle che, a carico di imputati liberi, sono destinate all' esame di periti e/o consulenti e quelle di discussione, rispetto a tutte le quali è indiscutibile la necessità della partecipazione fisica delle parti in un unico contesto spazio-temporale;

che le riflessioni dell'avvocatura penale vengono quotidianamente confortate e sostenute dai più insigni costituzionalisti e studiosi del processo penale, e che nemmeno del loro parere l'esecutivo sembra volersi avvalere;

C O N S I D E R A T O

che subito dopo la conversione in legge del decreto completo degli emendamenti sul processo da remoto, il Governo ha approvato un ordine del giorno con il quale si “è impegnato a prevedere che il processo telematico in ambito penale non si applicherà alle udienze istruttorie e a quelle di discussione, salvo accordo tra le parti”;

che tale impegno, sostanzialmente funzionale a rendere inefficace una riforma varata solo qualche minuto prima con il concorso essenziale dei proponenti l'ordine del giorno, desta proprio per questo non pochi dubbi di affidabilità, ove ancora si osservi che nel corso dell'iter parlamentare le posizioni delle componenti della maggioranza di governo hanno subito più e più volte repentini ribaltamenti;

che l'Unione delle Camere Penali, ha, in data 24.04.2020, deliberato lo stato di agitazione dei penalisti italiani preannunciando *“che ove l'odierno impegno del Governo e del Parlamento di immediatamente escludere, con il primo provvedimento legislativo utile, dalla celebrazione dei processi da remoto sia gli atti di istruttoria dibattimentale (esame testi, periti e consulenti) sia le udienze di discussione, non dovesse avere seguito, la adozione delle più determinate forme di protesta per impedire che lo scempio del processo penale oggi approvato possa avere concreto seguito nella giurisdizione del nostro Paese”*;

che l'avvocatura penale irpina, impegnata in territori di frontiera, nei cui ambiti il rischio della virtualizzazione e della destrutturazione del giusto processo impatta su vicende processuali di particolare spessore e rilevanza, sia quanto ad articolazione istruttoria, sia quanto ad esiti sanzionatori, intende rimarcare la sua ferma ed incondizionata protesta rispetto ad un coacervo di norme – purtroppo – di immediata applicazione;

che, dunque, appare necessario promuovere sin da subito ogni opportuna iniziativa per restituire il processo alle aule di giustizia, che, alla luce dei dati

scientifici oggi disponibili, non paiono risultare luoghi meno salubri dei – moltissimi – altri dove l’ attività lavorativa è destinata a riprendere in sito;

che a tal fine la Camera Penale Irpina ha da tempo formulato le sue proposte operative per la ripresa, che tengono abbondantemente conto del perdurare dell’emergenza epidemiologica in atto;

che, per converso, appare necessario ed indifferibile adottare ogni azione idonea impedire che la “smaterializzazione del processo” trovi attuazione presso il Foro di Avellino;

D E L I B E R A

di aderire alla proclamazione dello stato di agitazione della classe fatta dall’ Unione delle Camere Penali Italiane;

di esortare l’Unione della Camere Penali Italiane a vigilare affinché l’ impegno assunto nel citato ordine del giorno venga celermente rispettato e, nel caso in cui ciò non avvenga entro breve, a proclamare l’astensione immediata e totale da ogni udienza “da remoto”;

di ribadire al Sig. Presidente del Tribunale di Avellino l’ incondizionata indisponibilità dell’Avvocatura Penale a consentire lo svolgimento delle udienze penali “da remoto” ai sensi dell’art.83 co. 12 bis e quater del D.L.18/2020, come convertito in legge;

di impegnare da subito gli iscritti a rilevare l’illegittimità costituzionale delle norme in argomento, ove di esse dovesse tentarsi di fare applicazione nei

procedimenti in corso di svolgimento innanzi al Tribunale di Avellino, sulla base delle argomentazioni che saranno separatamente rese disponibili.

Avellino, 28.04.2020.

Il Direttivo della Camera Penale Irpina